

Letto, confermato e sottoscritto

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO: G. BELLA

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

F.TO: L. RICCA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione verrà pubblicata all'albo Pretorio online del Comune per quindici giorni consecutivi a partire dal 25/12/2020
Data 24/12/2020

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO: G. BELLA

Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme dichiarazione del Responsabile dell'Albo Pretorio online attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata dal 25/12/2020 al 09/01/2021 con n. di registro di pubblicazione.

Data _____
IL RESPONSABILE DELLA
PUBBLICAZIONE
F.TO:

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO:

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITÀ


- Delibera dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L.R. 03/12/1991 n°. 44.
- Delibera divenuta esecutiva il giorno _____, ai sensi dell'art. 12, comma 1, della L.R. 03/12/1991, n. 44, trascorsi dieci giorni dall'inizio della Pubblicazione.

Ispica, li 23/12/2020

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO: G. BELLA

E' Copia conforme per uso amministrativo

Ispica, li 24/12/2020



IL SEGRETARIO GENERALE
[Signature]



CITTÀ DI ISPICA

Libero Consorzio Comunale di Ragusa

ORIGINALE

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N°. 14 R.V.

Seduta del 23 DICEMBRE 2020

OGGETTO: "Dichiarazione di dissesto finanziario ai sensi dell'art. 246 del D.Lgs 267/2000".

L'anno DUEMILAVENTI il giorno VENTITRE del mese di DICEMBRE alle ore 19.17, in Ispica, nella Casa Comunale.

Dietro avviso notificato nei modi e termini di legge si è riunito il Consiglio Comunale in sessione **Ordinaria** di Aggiornamento della **I Convocazione**, sotto la presidenza del **Presidente Lorenzo Ricca** con l'assistenza di me **G. BELLA** Segretario Generale.

All'appello risultano:

	PRES.	ASS.		PRES.	ASS.
1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	9	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	10	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	11	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
4	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	12	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
5	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	13	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	14	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	15	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	16	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			TOTALE	13	3

Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto hanno espresso ai sensi dell'art. 12 L.R. 23/12/2000 n°. 30:

Parere del Responsabile del Servizio in merito alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Ispica li 16/12/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO: RAG. FRANCESCO SPADA

Parere del Responsabile di Ragioneria in merito alla regolarità contabile: FAVOREVOLE

Ispica li 16/12/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO: RAG. FRANCESCO SPADA

Per l'assunzione dell'impegno di spesa, si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 55, comma 5° della legge 8/6/1990, n°. 142, recepito dalla L.R. 11/12/1991, n°. 48.

Ispica li _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Constatato il numero legale, dichiara aperta la seduta alle ore 19.17.

Si dà atto che sono presenti in aula il Sindaco, il Vice Sindaco Franzò, l'Assessore Denaro, l'Assessore Monaca e l'Assessore Schuller; sono inoltre presenti il ragioniere Spada, Capo Settore Servizi Finanziari, il rag. Caschetto ed il dott. Bonanno, componenti del Collegio dei Revisori dei Conti.

INTERVENTI OMISSIS

Si dà atto che entra in aula il Consigliere Galifi: presenti n. 14.

INTERVENTI OMISSIS

Si dà atto che esce dall'aula il Presidente ed assume la Presidenza il Vice Presidente Arena: presenti n. 13.

INTERVENTI OMISSIS

Si dà atto che rientra in aula il Presidente: presenti n. 14.

INTERVENTI OMISSIS

Si dà atto che esce dall'aula il Consigliere Roccuozzo: presenti n. 13.

INTERVENTI OMISSIS

Si dà atto che entra in aula il Consigliere Roccasalva: presenti n. 14.

INTERVENTI OMISSIS

Si dà atto che escono dall'aula i Consiglieri Muraglie Lucio, Oddo, Muraglie Giovanni, Sudano e Ignaccolo: presenti n. 9.

A questo punto, non avendo altri Consiglieri chiesto di intervenire, il **Presidente** pone in votazione il punto n. 2 posto all'O.d.G.: **“Dichiarazione di dissesto finanziario ai sensi dell'art. 246 del D.Lgs 267/2000”**, che viene approvato all'unanimità dai 9 Consiglieri presenti e votanti.

Subito dopo il **Presidente** propone l'immediata esecutività dell'atto, attesa l'urgenza di provvedere in merito a quanto riportato nella proposta, nell'interesse dell'Ente.

Messa ai voti, la superiore proposta viene approvata all'unanimità dai 9 Consiglieri presenti e votanti.

Non avendo altri punti all'O.d.G., il Presidente dichiara tolta la seduta alle ore 23.20.

Si rinvia l'allegazione del verbale degli interventi e note afferenti.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di delibera avente ad oggetto: **“Dichiarazione di dissesto finanziario ai sensi dell'art. 246 del D.Lgs 267/2000”**;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile;

Vista la relazione del Responsabile dei Servizi Finanziari;

Vista la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti;

Visto il verbale della II Commissione Consiliare Permanente;

Sentiti gli interventi in aula;

Visto l'esito delle eseguite votazioni, accertate e proclamate dal Presidente con l'ausilio degli scrutatori nominati;

DELIBERA

- 1) **Di approvare** la proposta di delibera avente ad oggetto: **“Dichiarazione di dissesto finanziario ai sensi dell'art. 246 del D.Lgs 267/2000”**;

Successivamente, con separata ed unanime votazione

DELIBERA

- 2) **Di rendere** il presente atto di esecuzione immediata, attesa l'urgenza di provvedere in merito a quanto riportato nella proposta, nell'interesse dell'Ente ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L.R. n. 44/1991.



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Nº. 11 PROVVISORIO PROPOSTA - UFFICIO SERVIZI FINANZIARI SETTORE III

OGGETTO: Dichiarazione di dissesto finanziario ai sensi dell'art. 246 del D.Lgs 267/2000.

Table with financial data: Art. - Missione. -Prog -Int. - Piano dei Conti bil. 2020, Somma stanziata (+), Variazioni in aumento (+), Variazioni in diminuzioni (-), Somme già impegnate (-), SOMMA DISPONIBILE, data, ATTESTA, IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO, F.to

IL RESPONSABILE REDATTORE DELLO SCHEMA DEL PROVVEDIMENTO

Visto per il riscontro degli atti richiamati nella proposta del provvedimento IL DIRIGENTE O COORDINATORE

Ispica, _____

Ispica, _____

COPIA NOTA DI CHIARIMENTI INVIATA ALL'UFFICIO DI COMPETENZA

Table with 5 rows for signatures: li _____ Firma per ricevuta _____

COPIA DELIBERAZIONE INVIATA AI SEGUENTI UFFICI PER LA ESECUZIONE

Table with 5 rows for signatures: li _____ Firma per ricevuta _____

Ai sensi dell'art. 53 della legge 08/06/90 n. 142 e L.R. n. 48 dell'11/12/91, sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono il parere come segue:

Table with 2 rows for opinions: IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO, IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA, Per quanto concerne la regolarità tecnica/esprime parere: FAVOREVOLE, Data 16 DIC 2020

DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

- APPROVA (checked), RESPINGE, RINVIA

Il Consiglio Comunale nella seduta del 23/12/2020

Il Presidente del Consiglio

[Signature]

Alla delibera approvata viene attribuito il Nº. 14 del registro delle deliberazioni.

IL SEGRETARIO GENERALE

[Signature]

La Giunta Municipale
giusta deliberazione G.M. n. 28 del 15.12.2020, dichiarata immediatamente esecutiva,
propone al Consiglio Comunale,
l'adozione della seguente deliberazione

Premesso:

- che con deliberazione n. 10 del 7 gennaio 2020, esecutiva, il Consiglio Comunale di Ispica, facendo propria la proposta di cui alla deliberazione della Giunta Municipale n. 167 del 23.12.2019, esecutiva, per le ragioni ivi riportate, ha approvato l'adesione alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'art.243-bis del D.Lgs. 267/2000, demandando agli organi ed uffici competenti l'adozione di tutti gli atti consequenziali previsti dalla procedura stessa;
- che con nota prot. n. 0000365 del 07.01.2020 l'adesione alla suddetta procedura è stata comunicata alla Corte dei Conti ed alla competente Commissione del Ministero dell'Interno;
- che con nota prot. n. 0000989 del 13.01.2020 la predetta deliberazione consiliare è stata trasmessa alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei conti per la Regione Siciliana e al Ministero dell'Interno - Dipartimento degli Affari Interni e Territoriali - Direzione Centrale per la Finanza Locale;
- che ai sensi dell'art. 243 bis, comma 5, del D.Lgs. 267/2000, il consiglio dell'ente locale entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di esecutività della deliberazione di ricorso alla procedura di riequilibrio, è tenuto ad adottare un piano di riequilibrio finanziario pluriennale di durata compresa tra quattro e venti anni, compreso quello in corso, corredato del parere dell'organo di revisione economico-finanziario;
- che tale termine ultimo per l'approvazione del succitato Piano di riequilibrio, previsto per il 7 aprile 2020, è stato rinviato: dapprima al 30 giugno 2020, dall'art. 107 del D.L.18/2020 (decreto Cura Italia), e successivamente al 30 settembre 2020 dall'art.17 del D.L. n.76/2020 (decreto Semplificazioni);
- che alla data del 30 settembre 2020, il Consiglio Comunale di Ispica, come emerge dalla deliberazione C.C. n. 43 di tale data, cui si rimanda, non ha ritenuto, per le ragioni infra riportate, che ricorressero le condizioni necessarie, nell'interesse e a garanzia dell'Ente, per l'approvazione del Piano di riequilibrio, anche preso atto che il Collegio dei Revisori del Conto evidenzia la mancanza delle condizioni per l'espressione del parere;
- che la mancata adozione del Piano di Riequilibrio nel termine sancito ai sensi dell'art. 243bis comma 5 del D.Lgs. 267/2000 (differito al 30.09.2020 dal combinato disposto delle suddette norme) è sanzionato in via definitiva ed irreversibile con la misura del dissesto finanziario, come espressamente sancito dall'art. 243 quater, comma 7, del TUEL, che infatti prevede - per tale mancata adozione nei termini - l'immediata applicazione dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo n. 149 del 2011, disposizione afferente la condizione/dichiarazione di dissesto;

Vista la sentenza n. 29/2018/EL del 29/11/2018 delle Sezioni riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione della Corte dei Conti, che in ordine all'esatta interpretazione da attribuire all'art. 243 bis, comma 5, del D.Lgs. 267/2000, precisa che tale norma non si limita alla qualificazione del termine di 90 giorni come perentorio per la presentazione del piano, ma anche a prevedere quale conseguenza diretta la decadenza del piano al 90° giorno successivo a quello di esecutività della delibera di adesione alla procedura, producendo automaticamente la scadenza di tale termine perentorio gli effetti previsti all'art. 243 quater, comma 7, del TUEL, effetti del tutto sottratti alla disponibilità dell'ente locale e volti all'emissione di atti preordinati alla dichiarazione di dissesto, secondo la disciplina contenuta all'art. 6, comma 2, del D.lgs. n. 149/2011 (Conformi: cfr. SS.RR., sent. n. 25/2018/EL; sent. n. 23/2018/EL; sent. n. 7/2018/EL; sent. n. 49/2017/EL; sent. n. 15/2017/EL; sent. n. 1/2017/EL; sent. n. 21/2016/EL; sent. n. 34/2014/EL; sent. n. 2/2013/EL; Corte

Cost., sent. n. 60/2013; sent. n. 40/2014; sent. n. 39/2014; sent. n. 266/2009; sent. n. 526/2000; sent. n. 26/1999; sent. n. 10/1996; sent. n. 232/1989; sent. n. 18/1982; sent. n. 98/1965);

Rilevato che con tale sentenza le Sezioni riunite:

- ribadendo la valenza del piano di riequilibrio finanziario non come “rimedio alternativo alla dichiarazione di dissesto”, ma come strumento volto al ripristino degli equilibri di bilancio per evitare il default dell’ente, affermano che, relativamente all’obbligo dell’Ente di pronunciare il dissesto quale conseguenza della dichiarazione di tardività...la lettura dell’art. 243 bis, comma 5 TUEL non lascia adito a dubbi: con la qualificazione del termine di 90 giorni per la presentazione del piano come perentorio, esso codifica, quale conseguenza, la decadenza del piano al 90° giorno successivo a quello di esecutività della delibera;
- aggiungono inoltre che la scadenza di tale termine perentorio...ancorato, quanto al dies a quo, alla data di esecutività della deliberazione consiliare di ricorso alla procedura di riequilibrio pluriennale...produce, ipso iure, gli effetti previsti dall’art. 243 quater, comma 7, del TUEL, connessi alla mancata presentazione del piano *“effetti del tutto sottratti alla disponibilità dell’ente che al verificarsi della fattispecie ipotizzata non può revocare la delibera di approvazione del piano di riequilibrio, né adottare alcun atto se non quelli preordinati alla dichiarazione di dissesto, secondo la disciplina di cui al...richiamato art. 6, comma 2 del D.lgs. 149/2011”*...concernente il cd. “dissesto guidato” ...procedimento differente rispetto a quello del dissesto (deliberato dall’ente ai sensi degli artt. 224 e 246 del TUEL) e del riequilibrio pluriennale regolato dall’art. 243 bis del TUEL (cd. “predissesto”);
- risolvono in modo netto, con riferimento all’art. 6, comma 2, D.lgs. n. 149/2011, anche la presunta questione del vuoto normativo determinato dall’inapplicabilità nel territorio della Regione siciliana della predetta legge statale, disponendo che le norme regionali, nel fare generico riferimento alla legislazione statale e non alle singole disposizioni ordinamentali, pacificamente configurano un rinvio dinamico a tutto l’impianto normativo del dissesto e ai rimedi offerti dall’ordinamento...e non un’applicazione analogica o sostitutiva di vuoti normativi;
- in sintesi, oltre a ripercorrere i principi generali oramai consolidati in materia di “dissesto guidato” e “pre-dissesto”, scendendo ulteriormente nel merito, hanno ritenuto di esprimere posizioni ancor più nette in ordine all’esatta applicazione da dare al combinato disposto degli artt. 243 bis, comma 5, e 243 quater, comma 7, del TUEL, rilevando come dalla tardività della presentazione del piano di riequilibrio, oltre il termine perentorio dei 90 giorni, discenda automaticamente l’effetto vincolante di adozione di atti volti alla procedura di dissesto, secondo la disciplina di cui all’art. 6, comma 2, del D.lgs. n. 149/2011;

Vista la relazione del Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente allegata alla presente, nella quale si evidenziano:

- le serissime difficoltà economiche dell’Ente, che non rendono possibile predisporre lo schema di bilancio di previsione 2020/2022 e la sussistenza di tutte le condizioni previste per il dissesto finanziario ai sensi dell’art. 244 del d.lgs. 267/2000;
- che il rendiconto dell’anno 2018, approvato con delibera di C.C. n. 18 del 2 marzo 2020 presenta un disavanzo di amministrazione pari a € 7.865.396,55;
- che la situazione di cassa dell’ente presenta un deficit di € 6.727.149,27, che rende necessario il costante ricorso all’anticipazione di tesoreria ai sensi dell’art. 222 del TUEL nei limiti massimi previsti dall’ordinamento ed un utilizzo per intero dei fondi vincolati ai sensi dell’art. 195 del TUEL e ciò nonostante il ricorso all’anticipazione di liquidità della CdP – MEF 2020, di cui al D.L. 34/2020;
- che esistono in atti numerose fatture, decreti ingiuntivi, atti di precetto e pignoramenti dovuti a mancati pagamenti a cui l’ente non può e non ha potuto far fronte per carenza di liquidità, e che producono interessi di giorno in giorno aumentando la massa debitoria dell’ente;

Vista la relazione prot. n.0037128//c_e366 in data 15/12/2020, resa ai sensi dell'art. 246, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 ed allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale, con la quale il Collegio dei Revisori dell'Ente ha accertato le cause che hanno condotto l'ente in una situazione di dissesto, dichiarando che il Comune si trova in uno stato di dissesto finanziario e che i crediti certi, liquidi ed esigibili di terzi, per come certificati nonché rilevati dai dati di bilancio, sono d'importo tale da non consentire di poter fare loro validamente fronte né con le modalità di cui all'art. 193, né con le modalità di cui all'art. 194 del D.Lgs. n. 267/2000 per le fattispecie ivi previste, né attraverso il ricorso alla procedura di riequilibrio pluriennale di cui all'art. 243-bis del D.Lgs. n. 267/2000, esperita senza esito;

Considerato che:

- la massa debitoria continua a produrre interessi che contribuiscono a far lievitare il debito dell'Ente;
- sussistono numerosi contenziosi che costituiscono senz'altro una fonte di ulteriori debiti;
- sussiste un'ingente massa debitoria da censire ancora puntualmente;

Dato atto che l'Ente versa, nonostante l'anticipazione di tesoreria, in una costante condizione di mancanza di liquidità tale da non riuscire ad onorare il pagamento delle spese obbligatorie per legge;

Rilevato che a causa della situazione economico finanziaria sopra descritta l'ente non può garantire l'assolvimento delle funzioni e servizi indispensabili e, pertanto, la dichiarazione di dissesto si configura come atto dovuto;

Visto l'art. 244 del d. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che *“Si ha stato di dissesto finanziario se l'ente non può garantire l'assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili ovvero esistono nei confronti dell'ente locale crediti liquidi ed esigibili di terzi cui non si possa fare validamente fronte con le modalità di cui all'articolo 193, nonché con le modalità di cui all'articolo 194 per le fattispecie ivi previste”*;

Atteso che è stato più volte ribadito dalla giurisprudenza che: *“... Lo stato di dissesto si configura nella situazione nella quale l'ente non sia in grado di garantire l'assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili, ovvero quando esistono nei confronti dell'ente crediti liquidi ed esigibili di terzi in relazione ai quali l'ente non sia in grado di far fronte con validi mezzi finanziari. In presenza dei presupposti normativi, l'Ente è tenuto alla dichiarazione, non sussistendo alcun margine di valutazione discrezionale (da ultimo: Consiglio di Stato, Sez. V, 16 gennaio 2012, n. 143), anche al fine di evitare un'ulteriore aggravarsi della situazione finanziaria ...”* ;

Considerato che, per tutto quanto sopra esposto, sussistono nel caso di specie i presupposti che impongono l'adozione della dichiarazione di dissesto;

Ritenuto di provvedere in merito;

Visti:

- il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare gli articoli 245 e ss.;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;
- lo Statuto Comunale;

PROPONE

- 1) Di dichiarare, per le motivazioni esposte in premessa ed alle quali si rinvia, il dissesto finanziario del Comune di Ispica, ai sensi dell'art. 246 del d.Lgs. n. 267/2000;
- 2) Di trasmettere la presente deliberazione dichiarativa del dissesto, entro 5 giorni dalla data di esecutività, al Ministero dell'Interno ed alla Procura regionale della Corte dei conti, unitamente alla relazione dell'Organo di revisione economico finanziaria che analizza le cause che hanno provocato il dissesto;
- 3) Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, mediante successiva votazione, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, della L.R. n. 44/1991, attesa l'urgenza di provvedere in merito a quanto infra riportato nell'interesse dell'Ente.

CITTA' DI ISPICA

Provincia di Ragusa

Relazione del Responsabile del Servizio Finanziario allegata alla proposta di deliberazione del dissesto di cui all'art. 244 del D.Lgs. 267/2000.

Il sottoscritto Rag. Francesco Spada, nominato responsabile del Servizio finanziario dell'ente, con Determinazione sindacale n. 9 del 3 dicembre 2020, avendo ricevuto in data 3 dicembre 2020 la nota prot. n. 0035856/c_e366 a firma del Segretario Generale Dr. Giampiero Bella avente ad oggetto "Dissesto Comune di Ispica" con la quale invita il sottoscritto ed il Collegio dei revisori dei Conti, per quanto di rispettiva competenza, alla adozione di tutti gli atti ricognitori/preparatori per avviare la fase deliberante della procedura di dissesto, con la presente premette i vari passaggi che hanno portato, oggi, l'Ente alla dichiarazione del dissesto ai sensi dell'art. 244 del Tuel.

- Che con deliberazione della Giunta Municipale n. 167 del 23 dicembre 2019 avente ad oggetto: "Adesione procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell'art. 243 bis del D.Lgs. 267/2000 e ss. mm. ii.. Proposta per il Consiglio comunale" viene proposto l'avvio delle procedure per il riequilibrio;
- Che il Consiglio Comunale con deliberazione n. 10 del 7 gennaio 2020 avente ad oggetto "Adesione procedura di Riequilibrio Finanziario Pluriennale, ai sensi dell'art. 243 bis del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii" autorizza il ricorso a detta procedura;
- Che in data 2 marzo 2020 con atto n. 18 del Consiglio Comunale viene approvato il rendiconto dell'esercizio finanziario 2018 che presenta un disavanzo di € 7.865.396,55;
- Che in data 26 settembre 2020 con atto n. 131 la Giunta Municipale approva un prospetto aggiornato del risultato di amministrazione presunto per l'esercizio finanziario 2019 ai sensi dell'art. 187 del Tuel e del principio contabile applicato di cui all'allegato 4/2 del D.Lgs 118/2011 dal quale si evincerebbe un disavanzo di amministrazione pari a € 9.518.452,09;
- Che a tutt'oggi l'Ente non ha approvato il rendiconto di gestione per l'esercizio finanziario 2019;
- Che a tutt'oggi l'Ente non ha deliberato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2020/2022;
- Che ad oggi la situazione di cassa prevede una anticipazione concessa dal Tesoriere Comunale - Banca Unicredit SpA di € 6.855.852,00, utilizzata per € 6.727.149,27, di cui € 348.260,87 pignorati;
- Che a seguito della mancata adozione del piano di riequilibrio in data 30 settembre 2020 e la presenza a tutt'oggi di passività pregresse, come da relazione al PRFP (pag. 50), di circa € 22.500.000,00, oltre i numerosi decreti ingiuntivi giacenti presso l'ufficio contenzioso e ad una situazione debitoria drammatica, dovuta alla mancanza di liquidità di cassa, dovuta anche al ritardo nell'introito dei tributi comunali. Occorre evidenziare che l'emergenza Covid-19, fin da febbraio 2020, ha

fatto precipitare in maniera drammatica le entrate del Comune, quindi accentuando la situazione di sofferenza delle casse comunali, e che, a parere dello scrivente, continuerà ad avere effetti negativi anche negli esercizi successivi;

- Che gli uffici tributi, affidati al sottoscritto, stanno procedendo con solerzia ad inviare le bollette TARI per il 2020, gli accertamenti IMU anno 2015 per omesso o carente versamento, e le bollette del servizio idrico per il 2019;
- Che il Consiglio Comunale dell'Ente avendo rigettato in data 30 settembre 2020 la proposta di PRFP per le motivazioni di cui nell'atto deliberativo del n. 43 diventato definitivo di fatto entra nello stato di dissesto.

Per quanto sopra esposto, il sottoscritto non può che prendere atto della mancata adozione delle misure di riequilibrio della gestione finanziaria dell'ente avvenute in data 30 settembre 2020 con atto di C.C. n. 43, causa questa che determina, in applicazione del termine di cui all'art. 243-bis, comma 5 del Tuel, la dichiarazione di dissesto da parte del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 243-quater, comma 7 del Tuel.

Ispica, 14 dicembre 2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Francesco Spada





COMUNE DI ISPICA
Libero Consorzio Comunale di Ragusa
Collegio dei Revisori dei Conti



cop. sett. 3
Ziv. Finan.
Ass. Barone
cop. sett. 1
Presid. cc.
Segretario
Arduo
15 DIC. 2020

Relazione in ordine alla dichiarazione dello stato di dissesto del Comune di Ispica ai sensi dell'art. 246 del TUEL.

L'anno 2020, il giorno 14 del mese dicembre il Collegio di Revisori nominato con deliberazione del Consiglio comunale n. 39 del 03.09.2020, insediatosi in data 07.09.2020, ricevuta la nota prot.n. 35856 del 03.12.2020 a firma del Segretario Generale con la quale si richiede di "adottare ogni atto ricognitivo/preparatorio dei necessari atti di competenza degli organi deliberanti, da adottare in tempi brevi". Acquisita, in corso di seduta, la proposta di deliberazione giunta relativa alla dichiarazione di dissesto dell'Ente consegnata allo scrivente Organo dal Segretario Generale e acquisita anche la relazione allegata alla stessa proposta di deliberazione redatta dal Responsabile dei Servizi Finanziari che intervengono alla riunione su richiesta del Collegio, presenta la seguente relazione:

Premesse

Pare necessario riassumere il susseguirsi dei principali provvedimenti che conducono all'attività odierna del Collegio:

- la Giunta Municipale con deliberazione n. 167 del 23.12.2019 proponeva al Consiglio Comunale il ricorso ad un piano di riequilibrio finanziario *ex art. 243-bis Tuel*.
- La deliberazione consiliare è stata approvata il 07 gennaio 2020 con provvedimento n. 10.
- Con verbale n. 14 del 30.06.2020 il Collegio dei Revisori constatava criticità croniche che non consentivano la predisposizione di un piano di riequilibrio.
- il Consiglio Comunale dell'Ente non ha approvato nei termini di legge, fissati per l'anno 2020 al 30 settembre (art. 17, DL 76/2020), il successivo schema del piano di riequilibrio ai sensi dell'art. 243-bis, co.5, Tuel;
- generando, automatici, gli effetti di cui all'art. 243-quater, co. 7, Tuel.

Riferimenti normativi

Art. 243-bis. Procedura di riequilibrio finanziario pluriennale

1. I comuni e le province per i quali, anche in considerazione delle pronunce delle competenti sezioni regionali della Corte dei conti sui bilanci degli enti, sussistano squilibri strutturali del bilancio in grado di provocare il dissesto finanziario, nel caso in cui le misure di cui agli articoli 193 e 194 non siano sufficienti a superare le condizioni di squilibrio rilevate, possono ricorrere, con deliberazione consiliare alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dal presente articolo. La predetta procedura non può essere iniziata qualora sia decorso il termine assegnato dal prefetto, con lettera notificata ai singoli consiglieri, per la deliberazione del dissesto, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149.

2. La deliberazione di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale è trasmessa, entro 5 giorni dalla data di esecutività, alla competente sezione regionale della Corte dei conti e al Ministero dell'interno.

3. Il ricorso alla procedura di cui al presente articolo sospende temporaneamente la possibilità per la Corte dei conti di assegnare, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, il termine per l'adozione delle misure correttive di cui al comma 6, lettera a), del presente articolo.

4. Le procedure esecutive intraprese nei confronti dell'ente sono sospese dalla data di deliberazione di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale fino alla data di approvazione o di diniego di approvazione del piano di riequilibrio pluriennale di cui all'articolo 243-quater, commi 1 e 3.

5. Il consiglio dell'ente locale, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di esecutività della delibera di cui al comma 1, delibera un piano di riequilibrio finanziario pluriennale di durata compresa tra quattro e venti anni, compreso quello in corso, corredato del parere dell'organo di revisione economico-finanziario. Qualora, in caso di inizio mandato, la delibera di cui al presente comma risulti già presentata dalla precedente amministrazione, ordinaria o commissariale, e non risulti ancora intervenuta la delibera della Corte dei conti di approvazione o di diniego di cui all'articolo 243-quater, comma 3, l'amministrazione in carica ha facoltà di rimodulare il piano di riequilibrio, presentando la relativa delibera nei sessanta giorni successivi alla sottoscrizione della relazione di cui all'articolo 4-bis, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149.

5-bis. La durata massima del piano di riequilibrio finanziario pluriennale, di cui al primo periodo del comma 5, è determinata sulla base del rapporto tra le passività da ripianare nel medesimo e l'ammontare degli impegni di cui al titolo I della spesa del rendiconto dell'anno precedente a quello di deliberazione del ricorso alla procedura di riequilibrio o dell'ultimo rendiconto approvato, secondo la seguente tabella:

Rapporto passività/ impegni di cui al titolo I

Durata massima del piano di riequilibrio finanziario pluriennale

Fino al 20 per cento 4 anni

Superiore al 20 per cento e fino al 60 per cento 10 anni

Superiore al 60 per cento e fino al 100 per cento per i comuni fino a 60.000 abitanti 15 anni

Oltre il 60 per cento per i comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti e oltre il 100 per cento per tutti gli altri comuni 20 anni

6. Il piano di riequilibrio finanziario pluriennale deve tenere conto di tutte le misure necessarie a superare le condizioni di squilibrio rilevate e deve, comunque, contenere:

- a) le eventuali misure correttive adottate dall'ente locale in considerazione dei comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria e del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno accertati dalla competente sezione regionale della Corte dei conti;
- b) la puntuale ricognizione, con relativa quantificazione, dei fattori di squilibrio rilevati, dell'eventuale disavanzo di amministrazione risultante dall'ultimo rendiconto approvato e di eventuali debiti fuori bilancio;
- c) l'individuazione, con relativa quantificazione e previsione dell'anno di effettivo realizzo, di tutte le misure necessarie per ripristinare l'equilibrio strutturale del bilancio, per l'integrale ripiano del disavanzo di amministrazione accertato e per il finanziamento dei debiti fuori bilancio entro il periodo massimo di dieci anni, a partire da quello in corso alla data di accettazione del piano;
- d) l'indicazione, per ciascuno degli anni del piano di riequilibrio, della percentuale di ripiano del disavanzo di amministrazione da assicurare e degli importi previsti o da prevedere nei bilanci annuali e pluriennali per il finanziamento dei debiti fuori bilancio.

7. Ai fini della predisposizione del piano, l'ente è tenuto ad effettuare una ricognizione di tutti i debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi dell'articolo 194. Per il finanziamento dei debiti fuori bilancio l'ente può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata massima pari agli anni del piano di riequilibrio, compreso quello in corso, convenuto con i creditori.

7-bis. Al fine di pianificare la rateizzazione dei pagamenti di cui al comma 7, l'ente locale interessato può richiedere all'agente della riscossione una dilazione dei carichi affidati dalle agenzie fiscali e relativi alle annualità ricomprese nel piano di riequilibrio pluriennale dell'ente. Le rateizzazioni possono avere una durata temporale massima di dieci anni con pagamenti rateali mensili. Alle rateizzazioni concesse si applica la disciplina di cui all'articolo 19, commi 1-quater, 3 e 3-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Sono dovuti gli interessi di dilazione di cui all'articolo 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973.

7-ter. Le disposizioni del comma 7-bis si applicano anche ai carichi affidati dagli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria.

7-quater. Le modalità di applicazione delle disposizioni dei commi 7-bis e 7-ter sono definite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

7-quinquies. L'ente locale è tenuto a rilasciare apposita delegazione di pagamento ai sensi dell'articolo 206 quale garanzia del pagamento delle rate relative ai carichi delle agenzie fiscali e degli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria di cui ai commi 7-bis e 7-ter.

8. Al fine di assicurare il prefissato graduale riequilibrio finanziario, per tutto il periodo di durata del piano, l'ente:

- a) può deliberare le aliquote o tariffe dei tributi locali nella misura massima consentita, anche in deroga ad eventuali limitazioni disposte dalla legislazione vigente;

b) è soggetto ai controlli centrali in materia di copertura di costo di alcuni servizi, di cui all'articolo 243, comma 2, ed è tenuto ad assicurare la copertura dei costi della gestione dei servizi a domanda individuale prevista dalla lettera a) del medesimo articolo 243, comma 2;

c) è tenuto ad assicurare, con i proventi della relativa tariffa, la copertura integrale dei costi della gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e del servizio acquedotto;

d) è soggetto al controllo sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale previsto dall'articolo 243, comma 1;

e) è tenuto ad effettuare una revisione straordinaria di tutti i residui attivi e passivi conservati in bilancio, stralciando i residui attivi inesigibili o di dubbia esigibilità da inserire nel conto del patrimonio fino al compimento dei termini di prescrizione, nonché una sistematica attività di accertamento delle posizioni debitorie aperte con il sistema creditizio e dei procedimenti di realizzazione delle opere pubbliche ad esse sottostanti ed una verifica della consistenza ed integrale ripristino dei fondi delle entrate con vincolo di destinazione;

f) è tenuto ad effettuare una rigorosa revisione della spesa con indicazione di precisi obiettivi di riduzione della stessa, nonché una verifica e relativa valutazione dei costi di tutti i servizi erogati dall'ente e della situazione di tutti gli organismi e delle società partecipati e dei relativi costi e oneri comunque a carico del bilancio dell'ente;

g) può procedere all'assunzione di mutui per la copertura di debiti fuori bilancio riferiti a spese di investimento in deroga ai limiti di cui all'articolo 204, comma 1, previsti dalla legislazione vigente, nonché accedere al Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all'articolo 243-ter, a condizione che si sia avvalso della facoltà di deliberare le aliquote o tariffe nella misura massima prevista dalla lettera a), che abbia previsto l'impegno ad alienare i beni patrimoniali disponibili non indispensabili per i fini istituzionali dell'ente e che abbia provveduto alla rideterminazione della dotazione organica ai sensi dell'articolo 259, comma 6, fermo restando che la stessa non può essere variata in aumento per la durata del piano di riequilibrio.

9. In caso di accesso al Fondo di rotazione di cui all'articolo 243-ter, l'Ente deve adottare entro il termine dell'esercizio finanziario le seguenti misure di riequilibrio della parte corrente del bilancio:

a) a decorrere dall'esercizio finanziario successivo, riduzione delle spese di personale, da realizzare in particolare attraverso l'eliminazione dai fondi per il finanziamento della retribuzione accessoria del personale dirigente e di quello del comparto, delle risorse di cui agli articoli 15, comma 5, e 26, comma 3, dei Contratti collettivi nazionali di lavoro del 1° aprile 1999 (comparto) e del 23 dicembre 1999 (dirigenza), per la quota non connessa all'effettivo incremento delle dotazioni organiche;

b) entro il termine di un quinquennio, riduzione almeno del 10 per cento delle spese per acquisti di beni e prestazioni di servizi di cui al macroaggregato 03 della spesa corrente, finanziate attraverso risorse proprie. Ai fini del computo della percentuale di riduzione, dalla base di calcolo sono esclusi gli stanziamenti destinati:

1) alla copertura dei costi di gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani;

2) alla copertura dei costi di gestione del servizio di acquedotto;

3) al servizio di trasporto pubblico locale;

4) al servizio di illuminazione pubblica;

5) al finanziamento delle spese relative all'accoglienza, su disposizione della competente autorità giudiziaria, di minori in strutture protette in regime di convitto e semiconvitto;



c) entro il termine di un quinquennio, riduzione almeno del 25 per cento delle spese per trasferimenti di cui al macroaggregato 04 della spesa corrente, finanziate attraverso risorse proprie. Ai fini del computo della percentuale di riduzione, dalla base di calcolo sono escluse le somme relative a trasferimenti destinati ad altri livelli istituzionali, a enti, agenzie o fondazioni lirico-sinfoniche;

c-bis) ferma restando l'obbligatorietà delle riduzioni indicate nelle lettere b) e c), l'ente locale ha facoltà di procedere a compensazioni, in valore assoluto e mantenendo la piena equivalenza delle somme, tra importi di spesa corrente, ad eccezione della spesa per il personale e ferme restando le esclusioni di cui alle medesime lettere b) e c) del presente comma. Tali compensazioni sono puntualmente evidenziate nel piano di riequilibrio approvato;

d) blocco dell'indebitamento, fatto salvo quanto previsto dal primo periodo del comma 8, lettera g), per i soli mutui connessi alla copertura di debiti fuori bilancio pregressi.

9-bis. In deroga al comma 8, lettera g), e al comma 9, lettera d), del presente articolo e all'articolo 243-ter, i comuni che fanno ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dal presente articolo possono contrarre mutui, oltre i limiti di cui al comma 1 dell'articolo 204,

necessari alla copertura di spese di investimento relative a progetti e interventi che garantiscano l'ottenimento di risparmi di gestione funzionali al raggiungimento degli obiettivi fissati nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale, per un importo non superiore alle quote di capitale dei mutui e dei prestiti obbligazionari precedentemente contratti ed emessi, rimborsate nell'esercizio precedente.

Art. 243-ter. Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali

1. Per il risanamento finanziario degli enti locali che hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario di cui all'articolo 243-bis lo Stato prevede un'anticipazione a valere sul Fondo di rotazione, denominato: "Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali".

2. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro il 30 novembre 2012, sono stabiliti i criteri per la determinazione dell'importo massimo dell'anticipazione di cui al comma 1 attribuibile a ciascun ente locale, nonché le modalità per la concessione e per la restituzione della stessa in un periodo massimo di 10 anni decorrente dall'anno successivo a quello in cui viene erogata l'anticipazione di cui al comma 1.

3. I criteri per la determinazione dell'anticipazione attribuibile a ciascun ente locale, nei limiti dell'importo massimo fissato in euro 300 per abitante per i comuni e in euro 20 per abitante per le province o per le città metropolitane, per abitante e della disponibilità annua del Fondo, devono tenere anche conto:

a) dell'incremento percentuale delle entrate tributarie ed extratributarie previsto nell'ambito del piano di riequilibrio pluriennale;

b) della riduzione percentuale delle spese correnti previste nell'ambito del piano di riequilibrio pluriennale.

Art. 243-quater. Esame del piano di riequilibrio finanziario pluriennale e controllo sulla relativa attuazione

1. Entro dieci giorni dalla data della delibera di cui all'articolo 243-bis, comma 5, il piano di riequilibrio finanziario pluriennale è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti, nonché alla Commissione di cui all'articolo 155, la quale, entro il termine di

sessanta giorni dalla data di presentazione del piano, svolge la necessaria istruttoria anche sulla base delle Linee guida deliberate dalla sezione delle autonomie della Corte dei conti. All'esito dell'istruttoria, la Commissione redige una relazione finale, con gli eventuali allegati, che è trasmessa alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

2. In fase istruttoria, la commissione di cui all'articolo 155 può formulare rilievi o richieste istruttorie, cui l'ente è tenuto a fornire risposta entro trenta giorni. Ai fini dell'espletamento delle funzioni assegnate, la Commissione di cui al comma 1 si avvale, senza diritto a compensi aggiuntivi, gettoni di presenza o rimborsi di spese, di cinque segretari comunali e provinciali in disponibilità, nonché di cinque unità di personale, particolarmente esperte in tematiche finanziarie degli enti locali, in posizione di comando o distacco e senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

3. La sezione regionale di controllo della Corte dei conti, entro il termine di 30 giorni dalla data di ricezione della documentazione di cui al comma 1, delibera sull'approvazione o sul diniego del piano, valutandone la congruenza ai fini del riequilibrio. In caso di approvazione del piano, la Corte dei Conti vigila sull'esecuzione dello stesso, adottando in sede di controllo, effettuato ai sensi dell'articolo 243-bis, comma 6, lettera a), apposita pronuncia.

4. La delibera di accoglimento o di diniego di approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale è comunicata al Ministero dell'interno.

5. La delibera di approvazione o di diniego del piano può essere impugnata entro 30 giorni, nelle forme del giudizio ad istanza di parte, innanzi alle Sezioni riunite della Corte dei conti in speciale composizione che si pronunciano, nell'esercizio della propria giurisdizione esclusiva in tema di contabilità pubblica, ai sensi dell'articolo 103, secondo comma, della Costituzione, entro 30 giorni dal deposito del ricorso. Fino alla scadenza del termine per impugnare e, nel caso di presentazione del ricorso, sino alla relativa decisione, le procedure esecutive intraprese nei confronti dell'ente sono sospese. Le medesime Sezioni riunite si pronunciano in unico grado, nell'esercizio della medesima giurisdizione esclusiva, sui ricorsi avverso i provvedimenti di ammissione al Fondo di rotazione di cui all'articolo 243-ter. (5)

6. Ai fini del controllo dell'attuazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale approvato, l'organo di revisione economico-finanziaria dell'ente trasmette al Ministero dell'interno e alla competente Sezione regionale della Corte dei conti, entro quindici giorni successivi alla scadenza di ciascun semestre, una relazione sullo stato di attuazione del piano e sul raggiungimento degli obiettivi intermedi fissati dal piano stesso, nonché, entro il 31 gennaio dell'anno successivo all'ultimo di durata del piano, una relazione finale sulla completa attuazione dello stesso e sugli obiettivi di riequilibrio raggiunti. (3)

7. La mancata presentazione del piano entro il termine di cui all'articolo 243-bis, comma 5, il diniego dell'approvazione del piano, l'accertamento da parte della competente Sezione regionale della Corte dei conti di grave e reiterato mancato rispetto degli obiettivi intermedi fissati dal piano, ovvero il mancato raggiungimento del riequilibrio finanziario dell'ente al termine del periodo di durata del piano stesso, comportano l'applicazione dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo n. 149 del 2011, con l'assegnazione al Consiglio dell'ente, da parte del Prefetto, del termine non superiore a venti giorni per la deliberazione del dissesto.

7-bis. Qualora, durante la fase di attuazione del piano, dovesse emergere, in sede di monitoraggio, un grado di raggiungimento degli obiettivi intermedi superiore rispetto a quello previsto, è riconosciuta all'ente locale la facoltà di proporre una rimodulazione dello stesso, anche in termini di riduzione della durata del piano medesimo. Tale proposta, corredata del parere positivo

dell'organo di revisione economico-finanziaria dell'ente, deve essere presentata direttamente alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti. Si applicano i commi 3, 4 e 5. (6)

7-ter. n caso di esito positivo della procedura di cui al comma 7-bis, l'ente locale provvede a rimodulare il piano di riequilibrio approvato, in funzione della minore durata dello stesso. Restano in ogni caso fermi gli obblighi posti a carico dell'organo di revisione economico-finanziaria previsti dal comma 6.

Art. 244. Dissesto finanziario

1. Si ha stato di dissesto finanziario se l'ente non può garantire l'assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili ovvero esistono nei confronti dell'ente locale crediti liquidi ed esigibili di terzi cui non si possa fare validamente fronte con le modalità di cui all'articolo 193, nonché con le modalità di cui all'articolo 194 per le fattispecie ivi previste.

2. Le norme sul risanamento degli enti locali dissestati si applicano solo a province e comuni.

Art. 245. Soggetti della procedura di risanamento

1. Soggetti della procedura di risanamento sono l'organo straordinario di liquidazione e gli organi istituzionali dell'ente.

2. L'organo straordinario di liquidazione provvede al ripiano dell'indebitamento pregresso con i mezzi consentiti dalla legge.

3. Gli organi istituzionali dell'ente assicurano condizioni stabili di equilibrio della gestione finanziaria rimuovendo le cause strutturali che hanno determinato il dissesto.

Art. 246. Deliberazione di dissesto

1. La deliberazione recante la formale ed esplicita dichiarazione di dissesto finanziario è adottata dal consiglio dell'ente locale nelle ipotesi di cui all'articolo 244 e valuta le cause che hanno determinato il dissesto. La deliberazione dello stato di dissesto non è revocabile. Alla stessa è allegata una dettagliata relazione dell'organo di revisione economico finanziaria che analizza le cause che hanno provocato il dissesto.

2. La deliberazione dello stato di dissesto è trasmessa, entro 5 giorni dalla data di esecutività, al Ministero dell'interno ed alla Procura regionale presso la Corte dei conti competente per territorio, unitamente alla relazione dell'organo di revisione. La deliberazione è pubblicata per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana a cura del Ministero dell'interno unitamente al decreto del Presidente della Repubblica di nomina dell'organo straordinario di liquidazione.

3. L'obbligo di deliberazione dello stato di dissesto si estende, ove ne ricorrano le condizioni, al commissario nominato ai sensi dell'articolo 141, comma 3.

4. Se, per l'esercizio nel corso del quale si rende necessaria la dichiarazione di dissesto, è stato validamente deliberato il bilancio di previsione, tale atto continua ad esplicare la sua efficacia per l'intero esercizio finanziario, intendendosi operanti per l'ente locale i divieti e gli obblighi previsti dall'articolo 191, comma 5. In tal caso, la deliberazione di dissesto può essere validamente adottata, esplicando gli effetti di cui all'articolo 248. Gli ulteriori

adempimenti e relativi termini iniziali, propri dell'organo straordinario di liquidazione e del consiglio dell'ente, sono differiti al 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui è stato deliberato il dissesto. Ove sia stato già approvato il bilancio di previsione per il triennio successivo, il consiglio provvede alla revoca dello stesso.

5. Le disposizioni relative alla valutazione delle cause di dissesto sulla base della dettagliata relazione dell'organo di revisione di cui al comma 1 ed ai conseguenti oneri di trasmissione di cui al comma 2 si applicano solo ai dissesti finanziari deliberati a decorrere dal 25 ottobre 1997.

Art. 247. Omissione della deliberazione di dissesto

1. Ove dalle deliberazioni dell'ente, dai bilanci di previsione, dai rendiconti o da altra fonte l'organo regionale di controllo venga a conoscenza dell'eventuale condizione di dissesto, chiede chiarimenti all'ente e motivata relazione all'organo di revisione contabile assegnando un termine, non prorogabile, di trenta giorni.

2. Ove sia ritenuta sussistente l'ipotesi di dissesto l'organo regionale di controllo assegna al consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine, non superiore a venti giorni, per la deliberazione del dissesto.

3. Decorso infruttuosamente tale termine l'organo regionale di controllo nomina un commissario ad acta per la deliberazione dello stato di dissesto. 4. Del provvedimento sostitutivo è data comunicazione al prefetto che inizia la procedura per lo scioglimento del consiglio dell'ente, ai sensi dell'articolo 141.

Art. 248. Conseguenze della dichiarazione di dissesto

1. A seguito della dichiarazione di dissesto, e sino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 261, sono sospesi i termini per la deliberazione del bilancio.

2. Dalla data della dichiarazione di dissesto e sino all'approvazione del rendiconto di cui all'articolo 256 non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell'ente per i debiti che rientrano nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione. Le procedure esecutive pendenti alla data della dichiarazione di dissesto, nelle quali sono scaduti i termini per l'opposizione giudiziale da parte dell'ente, o la stessa benché proposta è stata rigettata, sono dichiarate estinte d'ufficio dal giudice con inserimento nella massa passiva dell'importo dovuto a titolo di capitale, accessori e spese.

3. I pignoramenti eventualmente eseguiti dopo la deliberazione dello stato di dissesto non vincolano l'ente ed il tesoriere, i quali possono disporre delle somme per i fini dell'ente e le finalità di legge.

4. Dalla data della deliberazione di dissesto e sino all'approvazione del rendiconto di cui all'articolo 256 i debiti insoluti a tale data e le somme dovute per anticipazioni di cassa già erogate non producono più interessi né sono soggetti a rivalutazione monetaria. Uguale disciplina si applica ai crediti nei confronti dell'ente che rientrano nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione a decorrere dal momento della loro liquidità ed esigibilità.

5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, gli amministratori che la Corte dei conti ha riconosciuto, anche in primo grado, responsabili di aver contribuito con condotte, dolose o gravemente colpose, sia omissive che commissive, al verificarsi

del dissesto finanziario, non possono ricoprire, per un periodo di dieci anni, incarichi di assessore, di revisore dei conti di enti locali e di rappresentante di enti locali presso altri enti, istituzioni ed organismi pubblici e privati. I sindaci e i presidenti di provincia ritenuti responsabili ai sensi del periodo precedente, inoltre, non sono candidabili, per un periodo di dieci anni, alle cariche di sindaco, di presidente di provincia, di presidente di Giunta regionale, nonché di membro dei consigli comunali, dei consigli provinciali, delle assemblee e dei consigli regionali, del Parlamento e del Parlamento europeo. Non possono altresì ricoprire per un periodo di tempo di dieci anni la carica di assessore comunale, provinciale o regionale nè alcuna carica in enti vigilati o partecipati da enti pubblici. Ai medesimi soggetti, ove riconosciuti responsabili, le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti irrogano una sanzione pecuniaria pari ad un minimo di cinque e fino ad un massimo di venti volte la retribuzione mensile lorda dovuta al momento di commissione della violazione.

5-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, qualora, a seguito della dichiarazione di dissesto, la Corte dei conti accerti gravi responsabilità nello svolgimento dell'attività del collegio dei revisori, o ritardata o mancata comunicazione, secondo le normative vigenti, delle informazioni, i componenti del collegio riconosciuti responsabili in sede di giudizio della predetta Corte non possono essere nominati nel collegio dei revisori degli enti locali e degli enti ed organismi agli stessi riconducibili fino a dieci anni, in funzione della gravità accertata. La Corte dei conti trasmette l'esito dell'accertamento anche all'ordine professionale di appartenenza dei revisori per valutazioni inerenti all'eventuale avvio di procedimenti disciplinari, nonché al Ministero dell'interno per la conseguente sospensione dall'elenco di cui all'articolo 16, comma 25, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. Ai medesimi soggetti, ove ritenuti responsabili, le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti irrogano una sanzione pecuniaria pari ad un minimo di cinque e fino ad un massimo di venti volte la retribuzione mensile lorda dovuta al momento di commissione della violazione.

Art. 249. Limiti alla contrazione di nuovi mutui

1. Dalla data di deliberazione di dissesto e sino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 261, comma 3, gli enti locali non possono contrarre nuovi mutui, con eccezione dei mutui previsti dall'articolo 255 e dei mutui con oneri a totale carico dello Stato o delle regioni.

Art. 250. Gestione del bilancio durante la procedura di risanamento

1. Dalla data di deliberazione del dissesto finanziario e sino alla data di approvazione dell'ipotesi di bilancio riequilibrato di cui all'articolo 261 l'ente locale non può impegnare per ciascun intervento somme complessivamente superiori a quelle definitivamente previste nell'ultimo bilancio approvato con riferimento all'esercizio in corso, comunque nei limiti delle entrate accertate. I relativi pagamenti in conto competenza non possono mensilmente superare un dodicesimo delle rispettive somme impegnabili, con esclusione delle spese non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi. L'ente applica principi di buona amministrazione al fine di non aggravare la posizione debitoria e mantenere la coerenza con l'ipotesi di bilancio riequilibrato predisposta dallo stesso.

2. Per le spese disposte dalla legge e per quelle relative ai servizi locali indispensabili, nei casi in cui nell'ultimo bilancio approvato mancano del tutto gli stanziamenti ovvero gli stessi sono previsti per importi insufficienti, il consiglio o la Giunta con i poteri del primo, salvo ratifica, individua con

deliberazione le spese da finanziare, con gli interventi relativi, motiva nel dettaglio le ragioni per le quali mancano o sono insufficienti gli stanziamenti nell'ultimo bilancio approvato e determina le fonti di finanziamento. Sulla base di tali deliberazioni possono essere assunti gli impegni corrispondenti. Le deliberazioni, da sottoporre all'esame dell'organo regionale di controllo, sono notificate al tesoriere.

Art. 251. Attivazione delle entrate proprie

1. Nella prima riunione successiva alla dichiarazione di dissesto e comunque entro trenta giorni dalla data di esecutività della delibera, il consiglio dell'ente, o il commissario nominato ai sensi dell'articolo 247, comma 3, è tenuto a deliberare per le imposte e tasse locali di spettanza dell'ente dissestato, diverse dalla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, le aliquote e le tariffe di base nella misura massima consentita, nonché i limiti reddituali, agli effetti dell'applicazione dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese, arti e professioni, che determinano gli importi massimi del tributo dovuto.

2. La delibera non è revocabile ed ha efficacia per cinque anni, che decorrono da quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato. In caso di mancata adozione della delibera nei termini predetti l'organo regionale di controllo procede a norma dell'articolo 136.

3. Per le imposte e tasse locali di istituzione successiva alla deliberazione del dissesto, l'organo dell'ente dissestato che risulta competente ai sensi della legge istitutiva del tributo deve deliberare, entro i termini previsti per la prima applicazione del tributo medesimo, le aliquote e le tariffe di base nella misura massima consentita. La delibera ha efficacia per un numero di anni necessario al raggiungimento di un quinquennio a decorrere da quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato.

4. Resta fermo il potere dell'ente dissestato di deliberare, secondo le competenze, le modalità, i termini ed i limiti stabiliti dalle disposizioni vigenti, le maggiorazioni, riduzioni, graduazioni ed agevolazioni previste per le imposte e tasse di cui ai commi 1 e 3, nonché di deliberare la maggiore aliquota dell'imposta comunale sugli immobili consentita per straordinarie esigenze di bilancio.

5. Per il periodo di cinque anni, decorrente dall'anno dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, ai fini della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani, gli enti che hanno dichiarato il dissesto devono applicare misure tariffarie che assicurino complessivamente la copertura integrale dei costi di gestione del servizio e, per i servizi produttivi ed i canoni patrimoniali, devono applicare le tariffe nella misura massima consentita dalle disposizioni vigenti. Per i servizi a domanda individuale il costo di gestione deve essere coperto con proventi tariffari e con contributi finalizzati almeno nella misura prevista dalle norme vigenti. Per i termini di adozione delle delibere, per la loro efficacia e per la individuazione dell'organo competente si applicano le norme ordinarie vigenti in materia. Per la prima delibera il termine di adozione è fissato al trentesimo giorno successivo alla deliberazione del dissesto.

6. Le delibere di cui ai commi 1, 3 e 5 devono essere comunicate alla Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali presso il Ministero dell'interno entro 30 giorni dalla data di adozione; nel caso di mancata osservanza delle disposizioni di cui ai predetti commi sono sospesi i contributi erariali.



Elementi di criticità dell'Ente

L'Ente, come da relazione del Responsabile dei Servizi Finanziari allegata alla proposta di deliberazione della dichiarazione di dissesto, presenta i seguenti elementi di criticità:

- a) ricorso sistematico all'anticipazione di tesoreria che alla data odierna risulta utilizzata per euro 6.727.149,27 di cui 348.260,87 oggetto di pignoramento;
- b) disavanzo di amministrazione provvisorio dell'esercizio finanziario 2019 quantificato in euro 9.518.452,09 come da deliberazione di G.M. n. 131 del 26.09.2020;
- c) presenza di passività pregresse quantificate in "circa euro 22.500.000,00";
- d) presenza di numerosi decreti ingiuntivi giacenti presso l'Ufficio contenzioso e situazione debitoria "drammatica" ancora in corso di completa ricognizione;
- e) impossibilità a far fronte con gli strumenti ordinari del Bilancio ai pagamenti.

Considerazioni finali

Per quanto sopra esposto il Collegio ritiene tuttora valide le criticità individuate e palesate in sede del procedimento sfociato nella deliberazione consiliare n. 10 del 07 gennaio 2020 le quali devono intendersi integralmente richiamate.

Devono, altresì, essere attentamente considerate le osservazioni e le valutazioni formulate dal Responsabile dei Servizi Finanziari in ordine al peggioramento attuale delle suddette criticità che sono poste a fondamento della proposta di deliberazione del dissesto finanziario dell'Ente.

Avverte, dunque, che la sussistenza, manifestata e dichiarata dagli stessi Uffici dell'Ente, delle sofferenze finanziarie e delle connesse cause di cui all'art. 244 TUEL esulino da ogni forma di discrezionalità e impongano il procedere verso la declaratoria di dissesto (Sentenza Corte dei Conti Sezioni Riunite, 29/2018/EL del 29.11.2018).

Tali cause sono conclamate e pertanto, nessun rimedio è perseguibile diversamente dal dissesto. Come riportato nella stessa nota dell'Assessorato Regionale del 16.03.2018 di cui sopra: *"la decisione di dichiarare lo stato di dissesto finanziario non è frutto di una scelta discrezionale dell'ente, rappresentando piuttosto una determinazione vincolata (ed ineludibile) in presenza dei presupposti di fatto fissati dalla legge (Cfr. Consiglio di Stato – Sez. V – Sentenza 143/2012)"*. La dichiarazione di dissesto è "atto dovuto", da adottare sulla base di un mero accertamento dei fatti. Il procrastinare arbitrario di tale pronunciamento si traduce in ulteriore rigidità della struttura della spesa e in riverberi negativi sull'intera gestione dell'Ente (non solo finanziaria) e sul soddisfacimento degli interessi soggettivi della collettività amministrata e di diritto pubblico a vario titolo coinvolti.

~~Allegato al Verbale n. 4 del 29.09.2020~~

Il Collegio, ritiene, pertanto, che sussistono le condizioni per procedere, senza indugio alla dichiarazione dello stato di dissesto dell'Ente.


Ispica li 14.12.2020

L'ORGANO DI REVISIONE

Rag. Garozzo Giuseppe

Rag. Caschetto Vincenzo

Dott. Bonanno Nicolò





CITTÀ DI ISPICA

Prot. 0037709/c_e366

Ispica, 22/12/2020

→
e p.c. **Al Sig. Presidente del Consiglio**
 Al Signor Sindaco
 Al Segretario Generale
 SEDE

Oggetto: Trasmissione Verbale n. 2 della II Commissione Consiliare Permanente.

In allegato alla presente si trasmette copia del Verbale n.2 della seduta della II Commissione Consiliare che si è tenuta giorno 21 Dicembre alle ore 08,45 presso la sala riunioni di Palazzo Bruno sede del Comune di Ispica.

Cordialità .

Il Presidente della II Commissione Consiliare
(Galifi Angelo)



CITTÀ DI ISPICA

VERBALE DI PARERE DELLA II COMMISSIONE CONSILIARE

N. 02

del 21/12/2020

L'anno duemilaventi, il giorno ventuno (21) del mese di Dicembre, alle ore 08,45, presso la sala riunioni di Palazzo Bruno sede del Comune di Ispica sito in C.so Umberto n. 45, dietro avviso notificato nei modi e termini di legge si è riunita la II Commissione Consiliare ai sensi dell'art. 8 del Regolamento Comunale delle Commissioni Consiliari permanenti con funzioni consultive, propositive e di approfondimento, composta dai Signori Consiglieri Comunali: 1) Galifi Angelo, 2) Monaca Paolo, 3) Denaro Antonella, 4) Oddo Carmelo 5) Roccuazzo Giuseppe, con l'assistenza del Segretario Sig.ra Avola Patrizia, all'uopo delegato dal Segretario Generale con delega prot. n.0036676 del 10/12/2020, per trattare i sottoelencati:

PUNTI ALL'O.D.G.:

1. Lettura ed approvazione verbale precedente.
2. Dichiarazione di dissesto finanziario ai sensi dell'art. 246 del D. Lgs 267/2000.

All'appello risultano:

COGNOME E NOME	PRESENTE	ASSENTE
GALIFI ANGELO		X
MONACA PAOLO	X	
DENARO ANTONELLA	X	
ODDO CARMELO		X
ROCCUZZO GIUSEPPE		X

In data odierna è stata trasmessa dal Presidente di questa Commissione Consiliare, il consigliere Angelo Galifi, la nota acquisita dal protocollo dell'Ente al n. 0037623/c_e366, che si allega alla presente, in cui comunica che per un impegno improvviso ed improrogabile non può essere presente alla seduta odierna. Visto che risultano presenti due consiglieri su cinque, si dà atto che, per mancanza del numero legale, la seduta non può tenersi ai sensi delle disposizioni regolamentari vigenti..

IL SEGRETARIO

Angelo Galifi

I CONSIGLIERI

Denaro Antonella
Paolo Monaca

Da "Angelo Galifi" <consigliere.galifi@comune.ispica.rg.it>

A "avola.patrizia@comune.ispica.rg.it" <avola.patrizia@comune.ispica.rg.it>, "Angelo Galifi"
<angelo.direzione@galigroup.com>

Data lunedì 21 dicembre 2020 - 08:43

Avviso urgente consigliere Angelo Galifi

Buongiorno gentili componenti della III^ commissione consiliare,

La presente per comunicarvi che stamattina mi trovo fuori sede per un' impegno improvviso ed improrogabile di lavoro. Sarò ad Ispica in tarda mattina, mi scuso per il disagio creato, augurando a tutti un buon lavoro,

Cordiali saluti

Angelo Galifi

Inviato da iPhone

CITTÀ DI ISPICA	
21 DIC 2020	
PROT. N.	00 3 7623 / 361
CAT.	FASC.

pic. cc.

2 LE GIBBI...

CC